



# **REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI DEL CENTRO CULTURALE DEL COMUNE DI COLOGNE**

Approvato con deliberazione di C.C n.      del

## (CAPO I - NORME GENERALI)

### **ART.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento disciplina l'uso dei locali del Centro Culturale del Comune di Cologne sito in Piazza Garibaldi 20, da parte di gruppi, enti, comitati aventi o meno natura associativa e da parte di soggetti diversi elencati al successivo art.2.

I locali il cui utilizzo è disciplinato dal presente regolamento sono:

- ludoteca;
- sala multimediale;
- veranda della biblioteca.

### **ART.2 SOGGETTI**

1. Possono chiedere ed ottenere l'uso dei locali di cui all'art.1 i seguenti soggetti:
  - associazioni culturali, sportive ed ambientaliste; nell'attribuzione della concessione saranno preferite quelle operanti con continuità in ambito comunale;
  - associazioni di volontariato costituite ai sensi dell'art.3 della Legge 11 agosto 1991, n.266 ed iscritte all'Albo Regionale di cui all'art.5 della L.R. 30 agosto 1993, n.40;
  - comitati di cittadini costituiti in associazione per la tutela e la salvaguardia di interessi collettivi il cui Statuto sia stato preventivamente presentato all'Amministrazione Comunale;
  - organismi religiosi;
  - organismi ed istituzioni scolastiche locali;
  - associazioni di ex combattenti, invalidi civili e del lavoro;
  - gruppi consiliari o rappresentanti locali di partiti o movimenti politici;
2. La concessione in uso può essere rilasciata anche a privati cittadini o a soggetti diversi da quelli elencati al precedente comma, previa deliberazione conforme della Giunta Comunale.

### **ART.3 RICHIESTA DEI LOCALI**

I soggetti interessati ad usufruire delle strutture dovranno presentare preventivamente domanda di concessione (allegato A).

Alla domanda vanno obbligatoriamente allegate, qualora non si tratti di associazione, comitato o gruppo altrimenti denominato già presente nell'archivio comunale, le copie dello Statuto e dell'atto costitutivo.

La domanda va presentata almeno 20 giorni prima della data per la quale si chiede l'utilizzo della struttura, a pena di inammissibilità.

Alla domanda l'Ente dovrà dare riscontro entro 10 giorni dalla presentazione, mediante comunicazione scritta (e motivata, in caso di diniego), inviata al domicilio del firmatario della richiesta.

E' facoltà dell'Amministrazione chiedere ulteriori informazioni, anche documentabili, circa i contenuti delle iniziative e dei richiedenti l'uso dei locali.

### **ART.4 COMPETENZA E MODALITA' DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE**

La competenza al rilascio della concessione spetta all'Ufficio Segreteria, di concerto con la responsabile della Biblioteca.

La concessione viene rilasciata al richiedente e viene tenuta agli atti in atti del Comune, in apposito registro, che può essere tenuto anche su supporto informatico.

In relazione a particolarità dell'uso dei locali o della conformazione dei medesimi, nella concessione possono essere contenute prescrizioni ulteriori rispetto a quelle previste nel presente regolamento.

Il rilascio della concessione può essere subordinato all'indicazione, nella stessa, di giorni od ore diversi di messa a disposizione dei locali, in relazione ad altri usi già autorizzati o in corso.

## **ART.5 PRIORITA' NELL'USO E NELLA CONCESSIONE**

Nel caso di più domande relative agli stessi locali ed a periodi, anche in parte, coincidenti, la concessione viene rilasciata al soggetto che per primo abbia presentato la domanda; a tale fine, fa fede la data riportata sul timbro di protocollo del Comune.

In caso di richiesta nella medesima data verrà data priorità ad associazioni o soggetti aventi sede o residenza presso il Comune di Cologne.

In ogni caso, ha priorità d'uso, per gli scopi istituzionali, il Comune di Cologne, senza necessità di particolari formalità, sia relativamente ad istanze presentate, sia relativamente a concessioni rilasciate in precedenza.

Nei casi disciplinati dal comma precedente, il responsabile di servizio ha l'obbligo di avvisare con 48 ore di anticipo il soggetto che ha ottenuto la concessione.

## **ART.6 COSTI**

I locali sono concessi gratuitamente ai soggetti di cui all'art. 2 che abbiano sede o residenza nel Comune di Cologne per attività a partecipazione gratuita.

A tutti i soggetti di cui all'art. 2, aventi o meno residenza o sede legale nel Comune di Cologne, che organizzino attività, corsi e/o incontri che prevedano il pagamento di una quota di iscrizione, di partecipazione o di una qualsiasi forma di pagamento da parte dei partecipanti, sono concessi i locali dietro il versamento di una quota definita e/o aggiornata annualmente da parte della Giunta Comunale.

Gli importi vanno versati alla Tesoreria Comunale entro 5 giorni precedenti la data di utilizzo del locale, pena la decadenza della concessione.

Eventuali esenzioni dalla tariffa verranno di volta in volta stabilite e deliberate dalla Giunta Comunale.

## **ART.7 RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO**

Il concessionario è responsabile civilmente e penalmente dei danni arrecati, per fatto a lui imputabile, ai locali ed agli arredi degli stessi nei periodi di durata della concessione.

Il concessionario, nel fruire dei locali, si assume l'obbligo di rispettare, oltre al presente regolamento, le normative eventualmente disciplinanti l'attività da esercitare nei locali del Comune.

In ogni caso il concessionario è responsabile in via esclusiva dell'attività esercitata entro i locali di cui ha ottenuto la concessione all'utilizzo e della difformità d'uso, per la quale risponde al Comune, nel caso in cui all'Ente derivi qualsiasi tipo di danno.

L'uso dei locali non può, comunque, essere protratto oltre le ore 24.00.

Il concessionario ha, inoltre, i seguenti specifici obblighi e divieti:

- ritirare presso l'Ufficio competente, in orario di apertura al pubblico, le chiavi dei locali in tempo utile per l'uso;
- divieto assoluto di consegnare le chiavi ad altri;

- divieto assoluto di duplicare le chiavi;
- riconsegnare le chiavi dopo la cessazione dell'uso con tempestività;
- divieto di consentire l'accesso ai locali a persone estranee al soggetto richiedente;
- obbligo di custodire i locali mentre è in corso l'uso;
- obbligo di spegnere il sistema di illuminazione ed il sistema di riscaldamento, prima di chiudere i locali;
- obbligo di avvisare senza ritardo il Comune di eventuali problemi riscontrati nell'apertura e nell'utilizzazione degli stessi;
- obbligo di riconsegnare i locali nelle condizioni, anche igieniche, in cui il soggetto li aveva ricevuti in consegna, curandone la pulizia.

#### **ART.8**

### **SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE E CASI PARTICOLARI DI DINIEGO**

Il responsabile del servizio può sospendere o revocare la concessione, in ogni momento per motivate ragioni di interesse pubblico, nel rispetto degli obblighi di comunicazione previsti dalla Legge n.241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, fatti salvi i casi di eccezione da questa previsti.

La concessione può, inoltre, essere sospesa e revocata per constatate irregolarità nell'utilizzo, con osservanza delle norme richiamate nel comma precedente.

La concessione può essere negata quando il soggetto richiedente abbia reiteratamente utilizzato i locali in maniera difforme dall'atto di concessione e/o dal presente regolamento oppure, a seguito di autorizzazione, non abbia utilizzato i locali concessi.

#### **ART.9**

### **ABROGAZIONE DI PRECEDENTI NORME**

Le disposizioni del presente regolamento abrogano le norme disciplinanti la stessa materia, anche se riferite a locali determinati.